

*Allegato*<sup>68</sup>  
(art. 19h)

### Conversione della parte di rendita in una rendita vitalizia

1. La parte di rendita assegnata al coniuge creditore è convertita in una rendita vitalizia applicando la formula seguente:

$$\text{rendita vitalizia} = \text{parte di rendita} \times \left( \frac{RV_d^{(12)} + f_{ved} \times \alpha_d^{ved(12)}}{RV_c^{(12)}} \right)$$

2. Ove:

$RV_d^{(12)}$  designa il valore attuale della rendita vitalizia pagabile in rate mensili al coniuge debitore (in funzione del suo sesso e della sua età);

$RV_c^{(12)}$  designa il valore attuale della rendita vitalizia pagabile in rate mensili al coniuge creditore (in funzione del suo sesso e della sua età);

$\alpha_d^{ved(12)}$  designa l'aspettativa del coniuge debitore (in funzione del suo sesso e della sua età) a una rendita vedovile vitalizia pagabile in rate mensili, calcolata secondo il metodo collettivo;

$f_{ved}$  il rapporto tra l'importo della rendita vedovile stabilita dal regolamento e quello della rendita corrente del coniuge debitore.

3. I valori attuali e le aspettative sono calcolati utilizzando le basi tecniche LPP 2015. Sono impiegate le tavole generazionali non consolidate applicabili nell'anno civile del calcolo e il tasso d'interesse tecnico di riferimento<sup>69</sup> della Camera svizzera degli esperti di casse pensioni.

<sup>68</sup> Introdotto dal n. 1 dell'all. all'O del 10 giu. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 2347).

<sup>69</sup> [www.skpe.ch](http://www.skpe.ch)